
Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica

di

Sara De Vido

Abstract: The Article argues that there is an undeferrable need for a change of approach to international law toward ecocentrism, which conceives the environment as composed of humans, non-human animals, and ecosystems. To encourage the incorporation of ecocentrism in the entire discipline, beyond environmental law, the Article uses some insight of ecofeminism. It then illustrates what an eco-centric international law would entail, imagining three possible applications: “environmental global health,” actors of international law, and the prohibition of the use of force.

Introduzione: mettere in discussione la struttura antropocentrica del diritto internazionale

Nel 1826, Mary Shelley scrisse di un virus che avrebbe annientato il mondo nell’ultimo decennio del 21° secolo in “The Last Man”, tra i suoi lavori meno conosciuti¹. Si trattava di un romanzo, ma carico di un forte potere evocativo. Nel 1994, l’autrice e scienziata Laurie Garrett scrisse “The Coming Plague”², in cui trattava scientificamente di deforestazione e sovvertimento degli equilibri naturali, di virus la cui esistenza diventa nota solo nel momento in cui esplode il contagio e di disparità sociali nell’accesso ai servizi sanitari. Che cosa possono imparare gli studiosi di diritto internazionale da questi libri preveggenti?

La pandemia che si è diffusa nel 2020 ha avuto un significativo e disproporzionato impatto sui diritti individuali e lasciato emergere problemi di salute globale. Essa rappresenta, inoltre, e per alcuni aspetti soprattutto, una questione ambientale, mai sufficientemente enfatizzata ed esplorata. Il diritto internazionale, come tutti i

¹ Mary Wollstonecraft Shelley, *The Last Man*, 1826, nella edizione a cura di Anne McWhir, Broadview, Peterborough 1996. Si veda in questo numero, Bruna Bianchi, *Guerra, pandemia e cambiamento climatico nell’Ultimo uomo di Mary Shelley (1826)*, in “Bollettino di Clio” n. 14, 2020, pp. 93-106.

² Laurie Garrett, *The Coming Plague*, Farrar, Straus and Giroux, New York 1994 con commento di Bruna Bianchi, in questo numero, introduzione alla rubrica “Finestra sul presente”.

campi del diritto, sta affrontando delle sfide enormi. Quanto rilevante è il diritto internazionale in questo dibattito? Gli Stati, al pari delle organizzazioni internazionali, sono in grado di fornire delle risposte adeguate? Questo contributo non ha lo scopo di suggerire modi possibili per sopravvivere (giuridicamente parlando) alla pandemia, o di determinare la responsabilità di questo o quello Stato per la diffusione del coronavirus. Esso coglie, piuttosto, la pandemia come un'occasione senza precedenti per riflettere sull'approccio che definiamo qui "antropocentrico" del diritto internazionale e sulle sue inadeguatezze nel rispondere alle sfide attuali. Nella prima parte, l'articolo sostiene che ci sia, ora più che mai, un'indifferibile necessità di cambiamento nell'approccio al diritto internazionale verso l'ecocentrismo, che metta l'ambiente al centro, e che concepisca l'ambiente come un "noi", includendo umani, essere non-umani ed oggetti naturali. Se movimenti ecocentrici sono stati incoraggiati nel diritto ambientale, la dottrina non ha fatto un passo in avanti per includere considerazioni ecocentriche in tutti i campi del diritto internazionale. Per incoraggiare l'incorporazione dell'ecocentrismo nell'intera disciplina, l'articolo farà riferimento ad alcuni interessanti spunti che derivano dall'ecofemminismo, il cui potenziale non è stato indagato appieno dalla dottrina giuridica internazionalpubblicistica.

Nella seconda parte, l'articolo illustra il potenziale di un diritto internazionale ecocentrico, immaginando tre possibili applicazioni: per primo, il concetto di "salute ambientale globale"³, collegato all'attuale pandemia, che mette in discussione le attuali proposte concernenti la salute globale. In secondo luogo, gli attori del diritto internazionale secondo una prospettiva ecocentrica e, in terzo luogo, la riconcettualizzazione delle norme che concernono il divieto di uso della forza. La riflessione contenuta in queste pagine non può di certo esaurire tutte le sfaccettature del ragionamento giuridico, ma vuole porsi quale punto di partenza provocatorio per un cambiamento nel modo di pensare e nell'approccio alla dottrina giusinternazionalpubblicistica.

Ecocentrismo e diritto internazionale dell'ambiente

L'ecocentrismo non è nuovo al diritto internazionale. Nel corso dei decenni, si è avvertita un'evoluzione ecocentrica nel diritto internazionale in materia ambientale, stravolgendo quella che era la sua iniziale polarizzazione verso l'antropocentrismo, ovvero l'idea che l'ambiente vada protetto non di per sé, ma per il suo valore per gli esseri umani⁴. L'ecologia ha contribuito alla creazione di "un'impalcatura di riferimenti normativi, epistemologici ed etici adeguati ad affrontare le sfide attuali" del

³ Si veda, in questo senso, Sara De Vido, *Health as a Tipping Point*, in *Tipping Points in International Law*, a cura di Jean d'Aspremont e John Haskell, Cambridge University Press, Cambridge 2021.

⁴ Alexander Gillespie, *International Environmental Law, Policy and Ethics*, Oxford University Press, Oxford 1997, e seconda edizione 2014; Prue Taylor, *An Ecological Approach to International Law*, Routledge, Londra 1998; recentemente, *Introduction*, in *Oxford Handbook of International Environmental Law*, a cura di Daniel Bodansky, Jutta Brunnée e Ellen Hey, Oxford University Press, Oxford 2008. Si veda anche Susan Emmenegger e Axel Tschentscher, *Taking Nature's Rights Seriously: The Long Way to Biocentrism in Environmental Law*, in "The Georgetown International Environmental Law Review", Vol. 6, 1994, p. 545.

diritto internazionale dell'ambiente⁵. La dottrina⁶, numerose risoluzioni di organizzazioni internazionali e la giurisprudenza hanno tentato di catturare l'essenza dell'ecocentrismo e contribuito al riconoscimento di un diritto umano ad un ambiente salubre, che solamente *prima facie* può sembrare puramente antropocentrico. Partendo dalla Carta Mondiale della Natura del 1982, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) ha adottato ad esempio una serie di risoluzioni definite "Armonia con la Natura", sottolineando la necessaria coesistenza dell'umanità in armonia con la natura⁷. Un trattato alquanto peculiare è rappresentato dall'Accordo Whanganui del 2017 in Nuova Zelanda, il quale ha considerato il fiume un sistema olistico⁸. Questa evoluzione ecocentrica nel diritto dei trattati contribuisce a interrompere schemi di oppressione nella relazione tra umani e natura, perché garantisce la partecipazione delle popolazioni indigene ed è guidata dai diritti – e non dagli interessi umani di proprietà che insistono su questo – del fiume, oggetto naturale dotato di personalità giuridica.

Spostandosi a livello regionale, la Corte Interamericana dei Diritti Umani, in un fondamentale parere consultivo del 2017 e in una sentenza del 2020, ha derivato un diritto autonomo ad un ambiente sano dall'articolo 26 della Convenzione Americana sui diritti umani⁹. Nell'opinione della Corte, il diritto umano ad un ambiente sano protegge la natura, persino in assenza di possibili rischi per gli esseri umani, in quanto la preservazione della natura è vitale per tutti gli altri esseri viventi¹⁰. In tal senso si avverte uno spostamento senza precedenti nella giurisprudenza a livello regionale, la quale coglie come il diritto umano ad un ambiente sano sia utile agli esseri umani, in un'ottica antropocentrica, ma va anche oltre per concepire l'ambiente come una bilanciata relazione tra oggetti naturali e animali umani e non umani¹¹.

Altri esempi di spinte ecocentriche possono cogliersi nella normativa nazionale, che dimostra la crescente incorporazione della natura nella legislazione e nelle costituzioni. In tal senso, è possibile sostenere che lo "US Endangered Species Act" del 1973 riconosca un diritto delle specie alla sopravvivenza¹². Un altro sviluppo

⁵ Vito De Lucia, *Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law*, in "Journal of Human Rights and the Environment", 2017, pp. 181-185. Bateson ha esteso l'ecologia oltre le sue origini biologico-antropologiche per far sì che abbracciasse un approccio transdisciplinare nel campo delle scienze umane. Si veda Hubert Zapf, *Cultural Ecology, the Environmental Humanities, and the Transdisciplinary Knowledge of Literature*, in *Environmental Humanities*, a cura di Serpil Oppermann, Serenella Iovino, Rowman & Littlefield, Londra e New York 2017, pp. 61-64.

⁶ Si veda David R. Boyd, *The Rights of Nature*, ECW Press, Toronto 2017.

⁷ Si veda l'ultima risoluzione sul tema AG Res. 74/224, Gennaio 2020.

⁸ Boyd, *op. cit.*, p. 139.

⁹ Corte Interamericana dei diritti umani: OC-23/17, opinione del 15 Novembre 2017, e *Aboriginal Community of Lhaka Honhat v. Argentina*, Serie C No. 400, Conclusioni, riparazione e costi, 6 Febbraio 2020.

¹⁰ Opinione, *op. cit.*, para. 180.

¹¹ Si veda Alan Boyle, *Human Rights or Environmental Rights? A Reassessment*, in "Fordham Environmental Law Review", Vol. 18, 2007, p. 471; e Francesco Francioni, *International human rights in an environmental horizon*, in "The European Journal of International Law", 2010, p. 41, 44, 55.

¹² *Endangered Species Act of 1973*, <https://www.fws.gov/international/pdf/esa.pdf>, un commento al quale si può trovare in James L. Huffman, *Do Species and Nature Have Rights?*, in "Public Land and Resource Law Review", Vol. 51, 1992, p. 13.

ecocentrico è rappresentato dall'avvento dei diritti della natura, incorporati nel nuovo "costituzionalismo ambientale". Tali sviluppi non dovrebbero essere sottovalutati, perché hanno enfatizzato la centralità del ruolo della natura nel ragionamento giuridico. Hanno messo in discussione leggi che sono state create con l'intento di proteggere l'ambiente a beneficio degli esseri umani senza considerare due aspetti chiave: uno, che gli esseri umani sono essi stessi parte della natura, e secondo, che l'esistenza della natura di *per sé*, indipendentemente dagli esseri umani, ha importanza.

Tuttavia, la natura è trascurata in altri campi del diritto internazionale. Quindi, per esempio, l'ambiente è del tutto assente nell'agenda di *Women, Peace and Security* dell'ONU, sebbene esistano chiari collegamenti tra conflitti, ambiente e sfruttamento delle donne¹³.

E se considerassimo il diritto internazionale nella sua interezza come antropocentrico e cieco alle dinamiche di potere e di dominazione che sono presenti nella comunità internazionale, tra le comunità umane e tra gli esseri umani e l'ambiente? Schemi di discriminazione ed oppressione caratterizzati da gerarchie intra-specie e inter-specie sono radicati nel diritto internazionale e possono essere messi in rilievo utilizzando argomentazioni ecofemministe.

Schemi di dominazione ed oppressione nel diritto internazionale: una prospettiva ecofemminista

La dottrina giusinternazionalfemminista ha già denunciato la struttura patriarcale del diritto internazionale per come lo conosciamo oggi, caratterizzato dalla marginalizzazione delle donne nel sistema giuridico internazionale. Come hanno scritto Chinkin e Charlesworth in *The Boundaries of International Law*, l'esclusione delle donne è "una parte integrante della struttura dell'ordine giuridico internazionale, un elemento critico della sua stabilità" e i silenzi della disciplina sono "tanto importanti quanto le sue norme positive e le sue strutture retoriche"¹⁴. Dianne Otto, utilizzando un'analisi *queer* e femminista, ha sottolineato i limiti dei diritti umani, che non hanno messo in discussione la concezione di sesso/genere come dualista (m/f)¹⁵ e "le supposizioni di genere, razziste, imperialiste, eteronormative, privilegiate, autonome e prive di disabilità implicite in questo soggetto 'universale' – l'essere umano che è pienamente in grado di godere dei propri diritti umani e libertà fondamentali"¹⁶. La

¹³ Keina Yoshida, *The Nature of Women, Peace and Security: Where is the Environment in WPS and Where is WPS in Environmental Peacebuilding?*, in "Use Women, Peace and Security Working Paper Series", 2019.

¹⁴ Hilary Charlesworth – Christine Chinkin, *The Boundaries of International Law*, Manchester University Press, Manchester 2000, p. 49.

¹⁵ Dianne Otto, *Queering Gender [Identity] in International Law*, in "Nordic Journal of Human Rights", Vol. 33, 2015, p. 299-303; Ratna Kapur, *The (im)possibility of queering international human rights law*, in *Queering International Law*, a cura di Dianne Otto, Routledge, New York 2019, p. 131-132.

¹⁶ Emily Jones – Dianne Otto, *Thinking through Anthropocentrism in International Law: Queer Theory, Feminist New Materialism and the Postcolonial*, consultato 20 giugno, 2020, disponibile presso:

costruzione “maschilista” dei diritti può essere notata, per esempio, nelle condotte di tortura proibite nella Convenzione ONU del 1984, che sono basate su “una distinzione tra azioni pubbliche e private che tende ad oscurare le lesioni alla dignità che tipicamente le donne devono sopportare”¹⁷ oppure nella concettualizzazione orientata al maschile del diritto alla salute¹⁸.

Schemi di oppressione e dominazione sono comunque non solo *intra* specie ma anche *inter* specie, nella relazione tra esseri umani e natura. La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discriminazione che vanno *oltre* gli esseri umani, includendo animali non-umani e “oggetti naturali”¹⁹. Il diritto, come la *Earth Jurisprudence* ha fatto notare²⁰, è stato teorizzato in una specifica dicotomia umani/natura, dove i primi dominano la seconda²¹. Disastri ecologici e pandemie sono la punta dell’iceberg di un lungo processo di distruzione. Questo processo è stato chiamato “violenza lenta” (*slow violence*), che implica “una violenza graduale e nascosta, una violenza di una distruzione prorogata, dissipata attraverso tempo e spazio, una violenza di logoramento che non è tipicamente concepita come violenza”²². Ciò a cui assistiamo ora è il prodotto di decenni di sfruttamento ambientale e dominio degli esseri umani, i “privilegiati”²³, sull’ambiente naturale. I concetti che usiamo nel diritto internazionale incorporano inevitabilmente “tracce di potere e di dominio”²⁴ e questo riconoscimento ci permette di riflettere su possibili cambiamenti caratterizzati dall’assenza di dominio. Come sostiene lo *Special Rapporteur* per il diritto ad un ambiente sano, David Boyd, “la cultura domi-

<http://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2020/Final-Jones-and-Otto-Anthropocentrism-Posthuman-Feminism-Postcol-and-IL-LSE-WPS-Blog-2019-002.pdf>.

¹⁷ Hilary Charlesworth – Christine Chinkin – Shelley Wright, *Feminist Approaches to International Law*, in “The American Journal of International Law”, Vol. 85, 1991, pp. 613-628.

¹⁸ Si veda in tal senso Rebecca J. Cook, *Gender, Health and Human Rights*, in “Health and Human Rights”, Vol. 1, 1995, p. 350, Virginia Leary, *The Right to Health in International Human Rights Law*, in “Health and Human Rights”, Vol. 1, 1994, p. 25, e ancora Erin Nelson, *Law, Policy and Reproductive Autonomy*, Hart Publishing, Oxford e Portland 2013.

¹⁹ Si veda Anna Grear, *Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on ‘Anthropocentric’ Law and Anthropocene ‘Humanity’*, in “Law Critique”, Vol. 26, 2015, pp. 225-241.

²⁰ Mumta Ito – Massimiliano Montini, *Nature’s Rights and Earth Jurisprudence – a New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law*, in *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*, a cura di Elia Apostolopoulou e Jose A. Cortes-Vazquez, Routledge, Abingdon e New York 2018, p. 221.

²¹ Val Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, Londra 1993, p. 63.

²² Rob Nixon, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Harvard University Press, Cambridge e Londra 2011, p. 2.

²³ “Classe medio-alta, umano, tecnologicamente ed industrialmente ‘sviluppato’, maschio”: Greta Gaard, *Living Interconnections with Animals and Nature*, in “Ecofeminism. Women, Animals, Nature”, a cura di Greta Gaard, Temple University Press, Philadelphia 1993, p. 1.

²⁴ Sull’uso di tali concetti nel diritto internazionale, si veda Sahib Singh e Jean d’Aspremont, *Introduction: The Life of International Law and its Concepts*, in *Concepts for International Law* a cura di Jean d’Aspremont e Sahib Singh, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2019, pp. 1-18.

nante odierna e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi di per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio che trovi le sue radici nell'ecologia e nell'etica [...] Siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti"²⁵.

L'ecofemminismo ha giocato un ruolo cruciale nel denunciare gli schemi di oppressione tra gli esseri umani e di una parte degli esseri umani verso la natura, sebbene esistano diverse correnti di pensiero. Come sostiene la filosofa Plumwood, "le ecofemministe differiscono sul come e persino sul se le donne siano connesse alla natura, se tale connessione sia condivisibile con gli uomini, su come trattare l'esclusione delle donne dalla cultura e su come rivalutare la connessione con la natura"²⁶. Sebbene la descrizione dell'ecofemminismo vada oltre lo scopo di questo articolo, è bene richiamare il fatto che la parola è stata coniata da Françoise d'Eaubonne in un'opera del 1974, "Le féminisme ou la mort", in cui si evidenziavano i costi ambientali dello sviluppo e si sosteneva che il sovrappopolamento del pianeta fosse causato dal rifiuto patriarcale del diritto di autodeterminazione delle donne nei confronti del loro corpo²⁷. I semi dell'ecofemminismo si possono ritrovare anche in Rachel Carson, la quale fu una pioniera nello svelare le disconnessioni tra esseri umani e l'ambiente e ha aperto la strada per l'ecofemminismo nel mondo²⁸.

L'ecofemminismo non si limita semplicemente a riunire questioni ambientali e femministe. Come sostiene Puleo, esso è "un tentativo di ipotizzare un nuovo orizzonte utopico, che affronta i problemi ambientali che derivano dalle categorie di patriarcato, androcentrismo, cura, sesso e genere"²⁹. L'autrice ha anche sottolineato come l'ambientalismo non sia sempre femminista, e come, a sua volta, il femminismo non dimostri necessariamente "una grande sensibilità ecologica"³⁰. Il dialogo tra femminismo e ambientalismo è decisivo per sottolineare l'impatto del degrado ambientale sul genere ed il contributo delle donne nel mettere la natura al centro di ogni ragionamento (anche giuridico)³¹. Il tratto fondante dell'ecofemminismo, nello

²⁵ Boyd, *op. cit.*, p. xxxiv.

²⁶ Plumwood, *op. cit.*, p. 8.

²⁷ Si veda, tra gli altri, Karen Warren, *The Power and the Promise of Ecological Feminism*, in "Environmental Ethics", Vol. 12, 1990, p. 121; Maria Mies - Vandana Shiva, *Ecofeminism*, Zed Books, Londra e New York 1993; *Ecofeminism. Women, Culture, Nature*, a cura di Karen Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997; Mary Mellor, *Feminism and Ecology*, New York University Press, New York 1997; Chaone Mallory, *Val Plumwood and Ecofeminist Solidarity: Standing with the Natural Other*, in "Ethics and the Environment", Vol. 14, 2009, p. 3; Bruna Bianchi, *Ecofemminismo: il pensiero, i dibattiti, le prospettive*, in "Deportate, Esuli e Profughe", Vol. 20, 2012, p. I; *Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment*, a cura di Douglas A. Vakoch e Sam Mickey, Routledge, Abingdon 2018.

²⁸ Linda Lear, *Lost Woods. The Discovered Writing of Rachel Carson*, Beacon Press, Boston 1998. Carson ha pubblicato nel 1962 *Silent Spring*, dove ha sottolineato le connessioni tossiche tra pesticidi, degradazione ambientale e salute inter-specie. Su Rachel Carson, si veda il numero DEP n. 35, 2017.

²⁹ Alicia H. Puleo, *What is Ecofeminism?*, in "Quaderns de la Mediterrània", Vol. 25, 2017, pp. 27-30.

³⁰ *Ivi*, p. 28.

³¹ Joni Seager, *Patriarchal Vandalism: Militaries and the Environment*, in *Dangerous Intersections: Feminist Perspectives on Population, Environment, and Development*, a cura di Jael M. Silliman e Ynestra King, South End Press, Boston 1999, p. 164.

specifico la denuncia dell'oppressione e della dominazione, è particolarmente interessante per lo scopo di questo articolo per denunciare, da un lato, le debolezze del sistema giuridico internazionale, e dall'altro lato, per proporre valide alternative.

Ci si potrebbe chiedere perché l'ecofemminismo sia stato sottovalutato da un punto di vista giuridico-internazionale. Malone ha infatti spiegato che esistono pochi contributi di diritto internazionale che abbiano a che fare con l'ecofemminismo ed ha individuato la possibile causa nella specializzazione del diritto internazionale su questioni secondarie, che non riescono a cogliere la completezza del quadro di analisi³². Allo stesso tempo, comunque, dovrebbe essere altresì riconosciuto che né l'ecofemminismo, né l'umanesimo ambientale hanno mai preso in seria considerazione la disciplina giuridica³³. Cogliendo le principali argomentazioni dell'ecofemminismo, questo articolo proporrà ora un cambio di prospettiva eco-centrico che dovrebbe estendersi a tutti i campi del diritto internazionale.

Come dovrebbe essere il diritto internazionale ecocentrico

L'approccio ecocentrico al diritto internazionale che viene incoraggiato in queste pagine muove i suoi passi da alcune tra le più importanti intuizioni dell'ecofemminismo, soprattutto la necessità di una disgregazione degli schemi di oppressione e delle dicotomie umano/natura o natura/cultura e l'enfasi data alle intersezioni delle cause di oppressione³⁴. Questioni come il cambiamento climatico e la salute globale – come la pandemia ci ha spietatamente ricordato – dovrebbero considerare queste intersezionalità e dovrebbero porre l'ambiente al centro di ogni discussione a livello giuridico. Due autori hanno parlato di “collocare la natura” nel diritto internazionale, andando oltre la concezione della natura come schiava di interessi limitati e unicamente come un aspetto di diritto internazionale in materia ambientale³⁵. Essi sostenevano che l'ambiente naturale non è incidentale al diritto internazionale e che la natura è “un conduttore fondamentale dell'evoluzione della disciplina, che dà forma a concetti giuridici in modo determinante”³⁶. Questo articolo utilizza il concetto di

³² Linda A. Malone, *Environmental Justice Reimagined Through Human Security and Post-Modern Ecological Feminism: A Neglected Perspective on Climate Change*, in “William & Mary Law School Scholarship Repository”, Vol. 38, 2015, p. 1445. Da un punto di vista di diritto interno (canadese), Hughes si domanda le ragioni per cui l'ecofemminismo, sia culturale che socialista, abbia sviluppato critiche sullo sviluppo del terzo mondo, sull'inquinamento, sulla tecnologia riproduttiva, sulla salute delle donne, la caccia, la sperimentazione animale, l'industria nucleare, gli istituti medici e scientifici, e più [...] in generale, addentrandosi in una critica del diritto ambientale. Elaine L. Hughes, *Fishwives and Other Tails: Ecofeminism and Environmental Law*, in “Can. J. Women & L.”, Vol. 8, 1995, p. 502-509.

³³ Si veda la prospettiva multidisciplinare invocata nel libro pubblicato da Warren (*op. cit.*), il quale comunque difetta di un'analisi giuridica. Si veda anche l'epocale lavoro Oppermann e Iovino, *op. cit.*, il quale non include un capitolo riguardante il diritto.

³⁴ A.E. Kings, *Intersectionality and the Changing Face of Ecofeminism*, in “Ethics & the Environment”, Vol. 22, 2017, p. 63.

³⁵ Usha Natarajan – Kishan Khoday, *Locating Nature: Making and Unmaking International Law*, in “Leiden Journal of International Law”, Vol. 27, 2014, p. 573.

³⁶ *Ivi*, p. 576.

“ambiente” piuttosto che quello di “natura”, che include oggetti naturali e esseri umani e non-umani, dove gli esseri umani non sono il fattore dominante ma parte di un tutto olistico.

L’idea dell’ambiente come “noi” è stata introdotta da Christopher Stone circa 50 anni fa: “poiché la salute ed il benessere del genere umano dipendono dalla salute dell’ambiente, questi obiettivi sono al tal punto reciprocamente di supporto che viene meno la necessità di dover decidere se la nostra logica è quella di far avanzare il “noi” o un nuovo “noi” che includa l’ambiente”³⁷. L’ecocentrismo è considerato come un’idea onnicomprensiva che sgretola la divisione tra umani e natura e considera le relazioni tra gli organismi e la sana interazione di tutti i componenti di un ecosistema, inclusi gli esseri umani. L’aggettivo “sana” sottolinea che l’ecocentrismo non implica una completa assenza di interferenze con la natura o che l’umanità non possa difendersi da virus letali³⁸. Vanno invero considerati tanto l’intrinseco valore della natura quanto la reciproca relazione olistica che l’umanità ha con questa³⁹. L’ecocentrismo non è il mero opposto dell’antropocentrismo, con il rischio di proporre una nuova dicotomia al posto di quella appena scardinata; esso cerca piuttosto di concepire in modo nuovo la relazione tra i diversi elementi che compongono l’ambiente. Questa relazione induce uno sguardo innovativo, e probabilmente provocatorio, sui più tradizionali concetti del diritto internazionale.

Un approccio ecocentrico al diritto internazionale nella pratica

Un cambiamento nell’approccio al diritto internazionale non può essere descritto approfonditamente in poche pagine. Questo paragrafo abbozzerà alcune possibili traiettorie che costituiranno un solido punto di partenza per una futura ricerca. Si inizierà dal concetto di “salute globale ambientale”, per poi spostarsi a due selezionate, e in verità limitate, questioni di diritto internazionale, ovvero gli attori di diritto internazionale e il divieto di uso della forza.

Salute Globale Ambientale

L’attuale struttura del *global health law*, basato principalmente sul diritto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), risulta inadeguato a rispondere alle sfide attuali, in quanto non è in grado di riconoscere l’importanza di prendere in considerazione l’ambiente come “noi”⁴⁰. La salute globale e il diritto individuale alla salute

³⁷ Christopher Stone, *Should Trees Have Standing?*, Oxford University Press, Oxford 2010, p. 23. Il suo articolo originale risale al 1972. Si veda anche Roderick Frazier Nash, *The Rights of Nature*, University of Wisconsin Press, Madison 1989, p. 163, il quale invocò la liberazione della natura.

³⁸ Prue Taylor, *An Ecological Approach to International Law*, Routledge, Londra 1998, p. 40.

³⁹ La definizione si basa su Taylor, op. cit. nota 38, e Patrick Curry, *Ecological Ethics*, 2a edizione, Polity Press, Boston 2011.

⁴⁰ Si veda la risoluzione pre-pandemia AG Res. 74/20 (Gen. 28) sulla salute globale, che solo marginalmente prende in considerazione l’ambiente. L’OMS di recente ha riconosciuto le connessioni tra ambiente e salute globale, in questo manifesto <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19?fbclid=IwAR0uhZhJh>

si sono entrambi sviluppati come sistemi normativi dopo la seconda guerra mondiale. Non si sarebbero dovuti sviluppare in modo parallelo, bensì, piuttosto, come due sistemi di norme comunicanti, basati sul presupposto che: la salute globale contribuisce alla realizzazione del diritto umano alla salute e che la realizzazione del diritto umano alla salute a sua volta contribuisce alla salute globale. Tuttavia, nonostante l'articolo 12 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali (DESC), interpretato dal Comitato DESC nel suo commento generale n. 14 (2000) includa anche l'azione di prevenzione, educazione e "promozione dei determinanti sociali di buona salute, tra cui la sicurezza ambientale"⁴¹, il regime della salute globale e il diritto umano alla salute si sono evoluti in modi differenti e talvolta conflittuali. L'incomunicabilità del *global health law* e del diritto internazionale dei diritti umani (e la salute globale con il diritto internazionale più in generale) emerge fin dagli albori dell'attività dell'organizzazione; nel 1948, il presidente della prima assemblea sulla salute mondiale, Sir Wilson Johnson, sostenne che "i tecnicismi giuridici" fossero al di là della competenza degli esperti di salute pubblica e che dovessero quindi essere omessi dal dibattito⁴². La definizione di salute come uno "status", che non è mai stata emendata, nella Costituzione dell'OMS conferma senza dubbio la "medicalizzazione" del mandato dell'organizzazione sulla salute pubblica⁴³. Da un lato, si deve riconoscere che il diritto dell'OMS si è evoluto, come conseguenza dell'adozione di una struttura normativa innovativa rappresentata dal regolamento sanitario internazionale (RSI) del 2005, del passaggio da una struttura stato-centrica ad una post-Westphaliana, che coinvolge più attori e dell'attuazione di una campagna di *naming and shaming* nei confronti dei paesi riluttanti a reagire con prontezza alle emergenze sanitarie⁴⁴. L'OMS ha pubblicato manuali per la risposta immediata alle pandemie da influenza⁴⁵ ed ha elaborato una lista di controllo⁴⁶ per i paesi in modo da valutare il

WKe5X7MIsz50JuguORgiNtFTvJRCo5HhczEky4hGPSGPnC4kVY (visitato l'ultima volta il 13 dicembre 2020). Le proposte molto interessanti che sono state di recente elaborate raramente sono in grado di cogliere la centralità dell'ambiente nel ragionamento giuridico. Si veda, tra altri, Allyn L. Taylor e Roojin Habibi, *The Collapse of Global Cooperation under the WHO International Health Regulations at the Outset of COVID-19: Sculpting the Future of Global Health Governance*, <https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/15/collapse-global-cooperation-under-who-international-health-regulations> (ultimo accesso 20 dicembre 2020).

⁴¹ Comitato DESC, *Commento Generale No. 14*, 2000, para. 16.

⁴² Obijiofor Aginam, *Mission (Im)possible? The WHO as a 'Norm Entrepreneur' in Global Health Governance*, in *Law and Global Health*, a cura di Michael Freeman, Sarah Hawkes e Belinda Bennett, Oxford University Press, 2014, p. 563, doi:10.1093/acprof:oso/9780199688999.001.0001.

⁴³ *Ivi*, p. 564.

⁴⁴ Una "rivoluzione" secondo David P. Fidler, *The challenges of Global Health Governance*, 2010, p. 6, <https://www.cfr.org/report/challenges-global-health-governance>. Si veda in merito all'evoluzione e urgente revisione del 2013, Gian Luca Burci, *Health and Infectious Disease*, in *The Oxford Handbook on the United Nations*, a cura di Thomas G. Weiss e Sam Daws, 2a edizione, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 679-692.

⁴⁵ https://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/en/

⁴⁶ *A checklist for pandemic influenza risk and impact management: 2018 update*, https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_checklist_2018/en/

loro livello di adeguatezza a far fronte a potenziali ondate⁴⁷. Dall'altro lato, tuttavia, il diritto alla salute e la protezione dell'ambiente⁴⁸ non trovano spazio nel RSI⁴⁹. L'organizzazione è stata accusata di ritardi nell'annunciare la gravità delle epidemie⁵⁰ e di aver agito *ultra vires* nel contenimento della SARS⁵¹. Non è negli scopi dell'articolo criticare i poteri dell'OMS o stabilire se abbia esercitato o meno poteri *ultra vires*. Tuttavia, si deve concordare con un esperto che ha sostenuto che l'OMS "ha consistentemente fallito nel conseguire la cultura della prevenzione"⁵².

L'ambiente è sempre stato ai margini del ragionamento giuridico nelle questioni legate alla salute: o non è stato considerato (come nel RSI) o è stato ridotto al ruolo di determinante del diritto alla salute. L'alternativa che si propone in queste pagine è ciò che ho definito come "salute ambientale globale"⁵³, definita come un sistema di attori, inclusi animali non umani e oggetti naturali, e strumenti giuridici, misure e politiche, mirate alla prevenzione, protezione e risposta a problemi transfrontalieri, legati a salute ed ambiente, che prendano in considerazione disparità economiche e sociali, e che vada oltre gli esseri umani al fine di affrontare i disequilibri degli ecosistemi naturali⁵⁴. Un approccio ecocentrico considera le connessioni tra salute globale, il diritto umano alla salute e l'ambiente⁵⁵. Più che un diritto umano ad un ambiente sano, ciò che è necessario è il riconoscimento del diritto di ogni essere umano e non umano ed ecosistema di essere parte di un ambiente sano, dove la prevenzione è fondamentale, e dove tutte le azioni vengono intraprese alla luce del loro impatto sull'ambiente. Una *governance* ambientale della salute globale dovrebbe focalizzarsi sulla prevenzione, assicurando campagne di sensibilizzazione, per esempio, su come

⁴⁷ Non tratteremo la questione delle malattie croniche in queste pagine. Si veda, in tal rispetto, Geoffrey B. Cockerham-William C. Cockerham, *International Law and Global Health*, in *Law and Global Health*, a cura di Michael Freeman, Sarah Hawkes e Belinda Bennett, Oxford University Press, 2014, p. 492-502., doi:10.1093/acprof:oso/9780199688999.001.0001.

⁴⁸ C'è solo una disposizione sulla protezione dell'ambiente che può essere danneggiato dalla disinfezione (art 22 RSI).

⁴⁹ Sul riferimento ai diritti umani ma la mancanza della sua implementazione più pratica, si veda Andraž Zidar, *WHO International Health Regulations and Human Rights: From Allusion to Inclusion*, in "International Journal of Human Rights", 2015, p. 505-526.

⁵⁰ Si veda anche l'attuale criticismo riferito a quando il coronavirus sarebbe iniziato. Burci, *op. cit.*, p. 683.

⁵¹ Si veda in questo senso David Fidler, *SARS: Governance and the Globalization of Disease*, Palgrave Macmillan, New York 2004, p. 139-45. Contro, Adam Kamradt-Scott, *The WHO and SARS: The Challenge of Innovative Responses to Global Health Security*, in *Innovation*, a cura di Cooper et al., Routledge, Londra 2009, p. 63-79.

⁵² David P. Fidler, *op. cit.* p. 15.

⁵³ Sara De Vido, *op. cit.*

⁵⁴ Come sostenuto in Tom. A Faunce - Anton Wasson - Kim Crow, *Environmental Sustainability and Global Health Law*, in *Law and Global Health*, a cura di Michael Freeman, Sarah Hawkes e Belinda Bennett, Oxford University Press, 2014, p. 465-468: "issues of climate change, poverty, and lack of access to healthy food could then be viewed [...] as global environmental pathologies to be remedied in part by commitment to environmental sustainability amongst systems of global health law".

⁵⁵ Nel senso di connettere il diritto umano alla salute e RSI, Brigit Toebe, 'States' Resilience to Future Health Emergencies: Connecting the Dots between Core Obligations and Core Capacities, in "ESIL Reflections", Vol. 9, 2020, p. 2.

i *wet market* rappresentino una bomba ad orologeria per l'ambiente, ma anche di come l'aumento delle emissioni, la presenza di plastiche e microplastiche, la distruzione degli ecosistemi, l'appropriazione dei terreni e delle acque, sistemi di sanità pubblica deboli caratterizzati da disuguaglianze e mancanza di partecipazione, fomentino lo sviluppo di pandemie e/o degli effetti che le caratterizzano. Ho sostenuto come la salute mondiale globale dovrebbe essere considerata come patrimonio comune dell'umanità e che obblighi in questo campo non dovrebbero essere considerati come unicamente in capo agli Stati, ma come obblighi giuridici di una panoplia di attori, ad esempio individui e multinazionali⁵⁶. Tali responsabilità dovrebbero essere concepite come responsabilità comuni ma differenziate⁵⁷.

Come la realtà ci ha dimostrato, la prevenzione delle pandemie non si può meramente basare sul diritto dell'OMS. È necessario parlare di responsabilità considerando una pluralità di attori⁵⁸: non solo Stati ma anche organizzazioni internazionali, multinazionali ed individui. È tempo di considerare che la prevenzione e la risposta alle pandemie non può essere realizzata solamente dagli Stati, come tradizionalmente intesi dal diritto internazionale. In termini pragmatici, questo significherebbe, per esempio, che il raggiungimento del taglio nelle emissioni di CO₂ è obbligo discendente da un trattato per contrastare il cambiamento climatico e obbligo che attori statali e non statali devono rispettare per garantire il diritto umano alla salute e la salute ambientale globale. Ciò implica una riconsiderazione di alcuni elementi del diritto umano alla salute, incluso, per esempio, l'accesso: i diritti umani dovrebbero essere neutrali per quanto riguarda i servizi sanitari di natura pubblica e privata?

In tempi di pandemia, gli Stati e attori "altri" dovrebbero avere responsabilità diversificate sulla base del loro contributo all'inquinamento, al cambiamento climatico, all'assenza di sistemi sanitari adeguati e alla mancanza di piani appropriati per rispondere alle emergenze.

Si potrebbe sostenere che la nozione di salute ambientale globale sia di per sé antropocentrica. Tuttavia, sebbene più rigorose concezioni di ecocentrismo potrebbero sembrare ideali, esse non sono in grado di afferrare la complessità degli esistenti schemi di oppressione nella società umana e il ruolo che una parte dell'umanità ha giocato nella distruzione degli ecosistemi. L'ecofemminismo è stato in grado di cogliere l'essenza di questa oppressione, che dovrebbe condurre al ripensamento delle ben note categorie nel diritto internazionale⁵⁹.

⁵⁶ Sara De Vido, *op. cit.*

⁵⁷ Matiangai Sirleaf, *Responsibility for Epidemics*, in "Texas Law Review", Vol. 97, 2018, p. 285.

⁵⁸ Andre Nollkaemper-Dov Jacobs, *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*, in "Michigan Journal of International Law", Vol. 34, 2013, p. 359-438. Scholtz, *Greening*, ha identificato l'elemento detentivo nella teoria cosmopolita. Si veda anche Evan J. Criddle, *Fiduciary principles in international law*, in *The Oxford Handbook of Fiduciary Law*, a cura di Evan J. Criddle, Paul B. Miller e Robert H. Sitkoff, Oxford University Press, Oxford 2019, pp. 343-364.

⁵⁹ Per quanto riguarda schemi di oppressione nel Sud del Mondo, si veda, per esempio, Bina Agarwal, *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*, in "Feminist Studies", Vol. 18, 1992, p. 119; Anupam Pandey, *Globalization and Ecofeminism in the South: Keeping the 'Third World' Alive*, in "Journal of Global Ethics", Vol. 9, 2013, p. 345; Heather Eaton e Lois Ann Lorentzen, *Ecofeminism and Globalization: Exploring Culture, Context and Religion*, Rowman & Littlefield, Lanham 2003.

Attori del diritto internazionale

Gli Stati come soggetti di diritto internazionale sono essi stessi espressione di antropocentrismo, in quanto riproducono ben radicati schemi di subordinazione. La dottrina ha enfatizzato la natura patriarcale dello Stato tradizionalmente concepito, ed ha identificato taluni elementi di oppressione, incluso, ad esempio, il principio di integrità territoriale⁶⁰. Il giudice Cançado Trindade ha affermato che “la fine del monopolio della personalità internazionale da parte degli Stati e l’espansione di tale personalità a livello internazionale è una garanzia contro gli abusi del passato, riducendo a livello internazionale le possibilità di oppressione e tirannia”⁶¹. Le istituzioni internazionali hanno marginalizzato le donne, le minoranze, i gruppi indigeni, gli LGBTQAI. In una prospettiva ecocentrica, ispirata da tesi ecofemministe, gli Stati non sono più i soggetti primari del diritto internazionale. L’approccio che questo articolo propone decentralizza gli Stati in modo tale da includere diversi attori che contribuiscono all’esistenza dell’ambiente inteso come “noi”. Ciò ci consente di ritornare al dibattito in corso sui diritti della natura, che è centrale non solo per il diritto internazionale in materia ambientale. Il già citato Accordo Whanganui del 2017, per esempio, dimostra che considerazioni ecocentriche non sono impossibili da cogliere da una prospettiva giuridica e, anzi, dovrebbero essere parte del ragionamento⁶². Le corti nazionali hanno esaminato casi di fiumi ed altri elementi naturali e la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha elaborato un concetto del diritto ad un ambiente sano che è ecocentrico poiché guarda all’equilibrio della natura indipendentemente dai suoi effetti sugli esseri umani⁶³. Un ulteriore passo in avanti è stato intrapreso in un contesto di giustizia transizionale. La Giurisdizione Speciale per la pace in Colombia, *Jurisdicción Especial para la Paz*, ha di recente stabilito che i territori dei Katsa Su e dei Cxhab Wala Kile, che appartengono alle popolazioni indigene degli Awá e dei Nasa, sono stati vittime della guerra civile colombiana⁶⁴. La Giurisdizione ha il mandato di indagare alcuni casi rilevanti della guerra che è durata per 50 anni. Tra i sette casi scelti dalla Giurisdizione, il caso 02 riguarda i ricorsi portati avanti dal popolo degli Awá, comunità di discendenza africana, e da comunità rurali meticce, le quali hanno sottolineato che “quello [il loro territorio] ha un’identità ed una dignità che lo costituisce come soggetto di diritti”⁶⁵. La Giurisdizione per la pace ha

⁶⁰ Chinkin - Charlesworth, *op. cit.* p. 137.

⁶¹ Antônio Augusto Cançado Trindade, *International Law for Humankind. Towards a new jus gentium*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2010, p. 77.

⁶² Christopher P. Rodgers, *Property Systems and Environmental Regulation*, in *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, a cura di Emma Lees e Jorge E. Viñuales, Oxford University Press, Oxford 2019, pp. 703-714.

⁶³ Si veda *op. cit.* nota 8.

⁶⁴ Alexandra Huneus, *Territory as a Victim of Colombia’s War*, presso <https://www.ejiltalk.org/territory-as-a-victim-of-colombias-war/> (visitato l’ultima volta il 20 giugno 2020). Si veda, che utilizza una prospettiva di ontologia politica, Daniel Ruiz Serna, *El territorio como víctima. Ontología política y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y negras en Colombia*, in “Revista Colombiana de Antropología”, Vol. 53, 2017, p. 85.

⁶⁵ *Ivi*.

specificamente riconosciuto la connessione tra le popolazioni ed il territorio, asserendo nella propria risoluzione che “per alcune popolazioni indigene, le esperienze della guerra non sono definite solo in base al danno che causano alle persone, poiché le conseguenze sono scritte allo stesso modo nella concezione degli esseri viventi che abitano lo stesso ambiente naturale”⁶⁶. Questa decisione porta ad una riconsiderazione non solo degli attori del diritto internazionale, ma anche delle riparazioni e delle norme sulla responsabilità (degli Stati). Fino a che punto uno Stato è responsabile per i danni all’ambiente, quando questo ambiente non è composto solo da umani, ma anche da esseri non umani e oggetti naturali? Come saranno stabilite le riparazioni in quanto conseguenza dell’afferinarsi della responsabilità dello Stato? Per esempio, la preservazione o restaurazione della biodiversità può essere considerata come forma di riparazione, indipendentemente dalla presenza di interessi umani.

Per quanto riguarda gli animali non-umani, il dibattito in merito ai diritti che spetterebbero loro è da sempre stato controverso e non è lo scopo di questo articolo sintetizzare i molteplici aspetti che lo caratterizzano⁶⁷. Negli anni ‘70, Peter Singer ha sostenuto che discriminare un essere vivente sulla sola base della specie è una forma di pregiudizio, immorale ed indifendibile nello stesso modo in cui la discriminazione sulla base della razza è immorale ed indifendibile. Boyd ha sostenuto che “il progresso nella conoscenza scientifica e la concomitante evoluzione dei valori della società sembra obbligare ad uno spostamento in questa direzione”, come dimostrato dal riconoscimento giuridico che “gli animali necessitano significativamente del riconoscimento di diritti più forti rispetto a quelli che gli sono stati concessi in passato”⁶⁸. Fiumi, montagne, oceani e animali non umani sono stati riconosciuti sempre più come detentori di diritti *per se*, non attraverso il quadro normativo di riferimento dei diritti umani.

I diritti della natura sono probabilmente il più ovvio esempio di ecocentrismo, ma l’approccio richiamato in queste pagine va oltre. Così, ad esempio, il dibattito sulla soggettività delle multinazionali va avanti da anni ormai, ed è tempo che si affermino forme di responsabilità in base al diritto internazionale⁶⁹. Questo passaggio sarebbe decisivo per garantire la protezione dei diritti umani e dell’ambiente, ma anche per garantire il raggiungimento di una vera *governance* della salute globale⁷⁰. Decentrare gli Stati e gli esseri umani non significa solamente rimettere al centro il dibattito giuridico sulla natura, soprattutto perché gli Stati e (una parte) degli esseri umani sono stati la causa degli attuali disastri ambientali e squilibri ecologici. Un approccio

⁶⁶ *Ivi*.

⁶⁷ Sulla questione animale e l’ecofemminismo, si veda il numero della rivista “Deportate, esuli, profughe”, Vol. 20, 2012.

⁶⁸ Boyd, *op. cit.* p. 57.

⁶⁹ Sul complesso dibattito in merito a *business and human rights* e obblighi delle multinazionali, la dottrina giuridica è enorme. Si vedano, tra altri, Fabrizio Marrella, *Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales*, in “Recueil des Cours”, Vol. 33, 2017, p. 385; Andrew Clapham, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford University Press, Oxford 2006; Andrés Felipe López Latorre, *In Defence of Direct Obligations for Businesses Under International Human Rights Law*, in “Business and Human Rights Journal”, Vol. 5, 2020, p. 56.

⁷⁰ Sara De Vido, *op. cit.*

ecocentrico significa piuttosto che le politiche e prospettive umane vengono riorientate verso un fine comune, con la garanzia dell'integrità dell'ambiente, di cui gli esseri umani costituiscono una parte integrante, sebbene non dominante. Sottolinea, per esempio, l'importanza delle organizzazioni non governative e dei difensori dei diritti (umani e non solo) nella disgregazione del ruolo predominante e unico degli Stati nel sistema internazionale.

Il divieto di uso della forza

Una lettura ecocentrica del divieto di uso della forza può seguire due (quanto meno iniziali) direzioni⁷¹. La prima fa riferimento alla marginalizzazione dell'ambiente nelle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (CS) ONU. Ad esempio, in una recente risoluzione sul peacekeeping⁷², l'organo dell'ONU ha meramente riconosciuto che "possibili effetti avversi del deterioramento ambientale potrebbero, a lungo andare, aggravare alcune preesistenti minacce alla stabilità di alcuni Stati", ma non ha raccomandato che le azioni dei peacekeepers rispettino l'ambiente, da considerarsi come concetto ampio che include animali umani e non, al fianco degli oggetti naturali. Un altro esempio è la risoluzione CS ONU n. 2379 del 2017, che ha istituito il gruppo investigativo a supporto degli sforzi a livello domestico di riconoscere l'ISIL responsabile di crimini internazionali, la quale non fa in alcun modo riferimento all'ambiente. Quando autorizza l'uso della forza, il CS ONU dovrebbe includere il rispetto dell'ambiente, specialmente con riferimento alla contaminazione del suolo e dell'aria dovuta alle azioni militari, che condiziona gli ecosistemi e gli esseri umani in quanto parte di essi. Sarebbe persino possibile sostenere, rievocando il richiamo al disarmo e alla pace del Congresso internazionale delle donne del 1915, che se consideriamo l'ambiente come un tutto, la ricerca della pace si manifesta di per sé come espressione dell'ecocentrismo⁷³.

La seconda direzione concerne l'uso delle armi. In questo settore, l'approccio ecocentrico al diritto internazionale può essere apprezzato al meglio suggerendo un ripensamento ecocentrico ed ispirato dal femminismo del parere consultivo sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari del 1996⁷⁴. È ben noto che, in una divisa decisione di 7 a 7, con il Presidente che ha espresso il voto finale, la Corte ha da un lato riconosciuto che la minaccia o l'uso delle armi nucleari "sarebbe generalmente contraria alle norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti, e in particolare le norme ed i principi del diritto internazionale umanitario"; e, dall'altro lato, non ha potuto concludere in maniera definitiva "se la minaccia o l'uso di armi nucleari sarebbe legittimo o illegittimo nell'estrema circostanza della legittima difesa".

⁷¹ Per quanto riguarda la responsabilità di proteggere, si veda l'interessante ragionamento di Malone, *op. cit.*, p. 1461.

⁷² CS ONU Res. 2518/2020, 13 marzo 2020.

⁷³ Sul punto, si veda Jane Addams-Emily G. Balch-Alice Hamilton, *Women at the Hague. The International Congress of Women and Its Results*, New York, Macmillan 1915.

⁷⁴ Liceità della minaccia dell'uso di armi nucleari, parere consultivo, 1996 ICJ REP. 226, 8 luglio 1996.

L'ambiente è stato menzionato dalla Corte in un paragrafo chiave, nel quale ha indicato che "l'ambiente è sotto costante minaccia e che l'uso di armi nucleari potrebbe costituire una catastrofe per l'ambiente" e "l'ambiente [...] lo spazio in cui viviamo, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri viventi". L'ambiente è tuttavia più del semplice spazio in cui viviamo, è lo spazio in cui l'ambiente viene concepito come un "tutto" e unico. Una parziale rivisitazione del parere in una prospettiva ecocentrica considererebbe le norme applicabili all'ambiente alla luce del rispetto dei diritti umani fondamentali, sostenendo che l'uso di armi nucleari – potenzialmente tutte le armi – hanno un impatto sul diritto umano ad un ambiente sano, il quale non deve più leggersi come un semplice diritto "umano", ma piuttosto come il diritto di ogni specie ed ecosistema di viverci. Sostenendo che la minaccia o l'uso di armi nucleari debba essere giudicato come illecito in tutte le circostanze, il giudice Weeramantry nella sua opinione dissenziente è arrivato vicino ad una visione ecocentrica, segnalando che queste armi non solo contraddicono la dignità umana, ma anche "danneggiano l'ambiente umano in un modo che minaccia la vita sul pianeta sulla sua interezza"⁷⁵.

Conclusioni

Non c'era bisogno della pandemia per notare le debolezze della *governance* della salute globale e del diritto internazionale più in generale. La pandemia rappresenta tuttavia un punto di svolta, che ha rilevato i problemi esistenti e ha spinto verso un cambiamento. L'interconnessione tra salute globale e ambiente dovrebbe essere apprezzata in tutte le proposte di riforma del sistema OMS quale imprescindibile punto di partenza, anche se questo non sembra essere sufficiente. C'è un'urgente necessità di nuovi approcci creativi al diritto internazionale che permettano di cogliere la complessità dell'ambiente, che comprende gli esseri umani come parte di un tutto olistico. Tale ragionamento non conduce unicamente all'adozione di nuove regole del diritto internazionale, ma anche all'applicazione e all'interpretazione di quelle esistenti in modo ecocentrico. Questo articolo ha proposto un paio di esempi di una prassi esistente nella direzione indicata. Il suo invito a sostenere un approccio ecocentrico al diritto internazionale, che sia critico verso gli schemi esistenti di discriminazione ed oppressione, non è certo privo di rischi, incluse le possibili resistenze da parte degli Stati alle nuove norme che hanno recepito le argomentazioni ecocentriche. Tuttavia, come giusinternazionalpubblicisti, siamo tenuti a rispondere a questa crisi e a dimostrare che il diritto internazionale, a partire dai suoi concetti base, può evolversi e comprendere l'ambiente, quale questione chiave sulla quale lavorare in ogni ambito della disciplina.

⁷⁵ Opinione dissenziente del giudice Weeramantry.